



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 24 febbraio 2015 n.19**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 4, comma 3, 6 e 8, commi 2 e 3, della Legge 19 settembre 2014 n.147;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.92 adottata nella seduta del 10 febbraio 2015;  
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DISCIPLINA APPLICATIVA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO**

### **Art. 1**

*(Obbligo di registrazione preventiva)*

1. L'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, svolte in territorio sammarinese, è subordinato alla registrazione preventiva nella banca dati dell'Ufficio del Lavoro, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
2. La banca dati dell'Ufficio del Lavoro è disponibile *on line*.
3. Nell'ambito delle attività comprese nel campo di applicazione di cui all'articolo 2 della Legge n. 147/2014, sono escluse le mansioni di tipo impiegatizio.

### **Art. 2**

*(Iscrizione e cancellazione del lavoratore alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio)*

1. Gli iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro possono iscriversi nella banca dati del lavoro occasionale e accessorio, iscrizione valida per un anno solare, con le seguenti modalità:
  - a) *on line*, senza alcuna formalità;
  - b) presso l'Ufficio del Lavoro;
  - c) presso un Sindacato dei Lavoratori.
2. I non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, di cui al Decreto 23 novembre 2005 n. 169, devono presentare personalmente all'Ufficio del Lavoro, o presso un Sindacato dei Lavoratori, o presso un'Associazione di Categoria, la richiesta di iscrizione alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio unitamente ai seguenti documenti:

- a) copia della carta d'identità in corso di validità o certificato di residenza;
- b) attestato storico di servizio;
- c) certificato penale rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza nell'Unione Europea;
- d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza nell'Unione Europea;
- e) certificato medico di buona salute e di non presenza di malattie contagiose in atto rilasciato dal Medico delle cure primarie;
- f) copia del cedolino bancario di avvenuto pagamento della quota di iscrizione.

3. I cittadini stranieri titolari di permesso per convivenza nella Repubblica di San Marino e i soggiornanti non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, con l'esclusione di coloro che ne sono impediti ai sensi della Legge n. 118/2010 e successive modifiche e integrazioni, devono presentare personalmente all'Ufficio del Lavoro o presso un Sindacato dei Lavoratori esclusivamente la richiesta di iscrizione alla banca dati, corredata del certificato medico di buona salute e di non presenza di malattie contagiose in atto.

4. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della Legge n. 147/2014 possono essere rese anche da lavoratore subordinato a tempo pieno, nel rispetto del limite orario massimo previsto dalla normativa vigente e previo consenso del datore di lavoro.

5. L'iscrizione alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio per coloro di cui al comma 3 è soggetta al pagamento di una quota annuale di euro 30,00 da contabilizzare in entrata su apposito capitolo del Bilancio dello Stato. La quota annuale di iscrizione deve essere rivalutata annualmente sulla base della variazione media annuale dell'indice del costo della vita.

6. La cancellazione dalla banca dati avviene, su istanza dell'iscritto, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

### **Art. 3**

*(Attivazione del servizio da parte del datore di lavoro)*

1. I datori di lavoro, sia operatori economici che soggetti privati, per poter usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio da parte dei lavoratori registrati, prima dell'avvio della prestazione di lavoro devono accedere al Portale PA, Sezione Ufficio del Lavoro, nella sezione dedicata al lavoro occasionale e accessorio e compilare la relativa richiesta preventiva di assunzione *on line*.

2. I datori di lavoro operatori economici possono delegare, sia per la registrazione che per l'attivazione del servizio, le Associazioni di categoria di riferimento o liberi professionisti.

3. I datori di lavoro non operatori economici, persone fisiche e famiglie, sia per la registrazione che per l'attivazione del servizio, possono farne richiesta diretta all'Ufficio del Lavoro o delegare un Sindacato dei Lavoratori.

### **Art. 4**

*(Controlli preventivi e successivi all'iscrizione alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio)*

1. L'Ufficio del Lavoro procede all'iscrizione alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio dei soggetti che ne fanno richiesta o procede alla verifica della documentazione delle iscrizioni effettuate *on line* dai soggetti delegati, come previsto dal presente decreto delegato. L'Ufficio del Lavoro procede inoltre alla cancellazione dell'iscrizione nel caso in cui venga richiesto dall'interessato, dalla Gendarmeria o per scadenza del periodo di validità.

2. Su richiesta della Gendarmeria, in analogia con quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Decreto n. 169/2005, l'Ufficio del Lavoro é tenuto a cancellare i soggetti iscritti precedentemente, per sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

#### **Art. 5**

*(Accesso alla banca dati on line)*

1. Il Corpo della Gendarmeria, l'Istituto per la Sicurezza Sociale - Ufficio Contributi e Ispettorato, i Sindacati dei Lavoratori, le Associazione di Categoria, i liberi professionisti che operano su delega da parte del soggetto interessato, ai sensi degli articoli 2 e 3, hanno libero accesso alla banca dati del lavoro occasionale e accessorio per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Art. 6**

*(Versamento dei contributi)*

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, ad integrazione e modifica dell'articolo 5, comma 2, della Legge n. 147/2014, sono assoggettate all'applicazione di tutte le aliquote contributive, a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, incluso FONDISS.

2. Il datore di lavoro può predisporre autonomamente il cedolino paga da inviare all'Ufficio Contributi entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di riferimento, ed il versamento dei contributi deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 20 dello stesso mese.

Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi di tale facoltà, l'Ufficio Contributi emette il cedolino paga ed il relativo modulo di versamento e li trasmette all'operatore all'indirizzo e-mail indicato sulla richiesta di prestazione di lavoro occasionale e accessorio e il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.

3. Qualora il versamento dei contributi previdenziali non avvenga alle scadenze di cui al comma 2, si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 70/2004 e dall'articolo 47 della Legge n. 135/2006.

#### **Art. 7**

*(Solidarietà familiare)*

1. La solidarietà familiare, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della Legge n. 147/2014, si configura quale supporto occasionale gratuito di familiari effettivamente residenti in territorio, anche pensionati, quali il coniuge non legalmente separato, i familiari di primo grado in linea retta:

- a) del titolare di impresa individuale che opera nei settori di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 147/2014 o che opera nel settore del commercio o dell'artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico;
- b) del libero professionista iscritto all'Albo Professionale.

2. Le prestazioni di supporto occasionale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, del presente articolo sono attivate senza la necessità degli adempimenti previsti dalla Legge n. 147/2014 e dal presente decreto delegato: il datore di lavoro è esclusivamente tenuto a comunicare preventivamente, all'Ufficio del Lavoro ed all'Ufficio Contributi, l'inizio e la fine periodo.

3. Il titolare di licenza individuale e il libero professionista che utilizzano il supporto occasionale gratuito di familiari pensionati, deve corrispondere mensilmente un contributo di solidarietà forfettario, pari a euro 100,00, da rivalutare annualmente sulla base della variazione media annuale dell'indice del costo della vita, che deve essere versato sulla Cassa Ammortizzatori Sociali, di cui all'articolo 9, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, entro il mese successivo a quello di riferimento.

4. Per il mancato o ritardato versamento di quanto previsto al precedente comma 4 sono applicate le sanzioni previste della legge per il ritardato versamento dei contributi ISS.

**Art. 8**

*(Limiti)*

1. In base all'andamento del tasso di disoccupazione e del mercato del lavoro interno, il Direttore dell'Ufficio del Lavoro può richiedere alla Commissione per il Lavoro, che delibera nella sua prima seduta utile, così come previsto all'articolo 8 della Legge n. 147/2014, se porre limiti numerici sia alla registrazione che all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio rese da parte di lavoratori non iscritti alle Liste di avviamento al lavoro, sia per settore economico che per mansione specifica.

**Art. 9**

*(Norma transitoria)*

1. In fase di avvio, in attesa del perfezionamento della procedura informatica, viene avviata una fase sperimentale e transitoria nella quale è possibile utilizzare sia la modulistica cartacea che la procedura online.

2. I lavoratori che hanno già prestato attività lavorativa saltuaria ai sensi della normativa previgente, al fine di non interrompere attività in essere, possono regolarizzare la loro iscrizione entro e non oltre il 30 aprile 2015.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2015/1714 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Gian Carlo Venturini*

